



Procura della Repubblica  
Presso il Tribunale di Terni

Prot. n. 779/2016

Terni, 09-02-2016

Al Sig. Questore di TERNI  
Al Commissariato Polizia di Stato ORVIETO

Al C.do Prov.le Carabinieri di TERNI  
Al C.do Prov.le Carabinieri di ORVIETO  
Al C.do Prov.le Carabinieri di CITTA' DELLA PIEVE  
Alla sez. Carabinieri di MONTECCHIO

Al C.do Prov.le G.d.F. TERNI  
Al C.do Prov.le G.d.F. ORVIETO

Al C.do di Polizia Stradale – Sez. di TERNI  
Alla sottosezione Polizia Stradale ORVIETO

Al Corpo Forestale dello Stato di TERNI  
Al Corpo Forestale dello Stato di ORVIETO  
Al Comando Stazione Forestale di MONTECCHIO  
Al Comando Stazione Forestale di ALLERONA  
Al Comando Stazione Forestale di SAN VENANZO  
Al Comando Stazione Forestale di CITTA' DELLA PIEVE  
Al Comando Stazione Forestale di OSPEDALETTO

Al C.do di Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale TERNI  
Al C.do di Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale ORVIETO  
Al C.do Prov.le Vigili del Fuoco TERNI

Al Comando di Polizia Provinciale TERNI  
Al Comando di Polizia Provinciale ORVIETO

Al Comando Polizia Municipale TERNI  
Al Comando Polizia Municipale di ORVIETO  
Al Comp. Polizia Postale per l'Umbria TERNI

Alla Polizia Ferroviaria TERNI  
Alla Polizia Ferroviaria ORVIETO

Alla Sezione territoriale ARPA TERNI  
Alla ASL TERNI  
Alla ASL ORVIETO  
Alla ASL PANICALE  
All'Ist. Sup. per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro TERNI

**OGGETTO:** linee guida in tema di prescrizioni ed estinzione delle contravvenzioni ambientali ai sensi degli articoli 318 bis – 318 octies del decreto legislativo numero 152 del 2006.

Si trasmette l'allegata circolare inerente quanto indicato in oggetto, **con preghiera di inoltrare a tutti gli uffici dipendenti.**



D'ordine del Procuratore della Repubblica f.f.  
Dott. Raffaele IANNELLA  
Il Direttore Amministrativo  
(dott.ssa Paola SPINA)



## PROCURA DELLA REPUBBLICA Presso il Tribunale di TERNI

Linee guida in tema di prescrizioni ed estinzione delle contravvenzioni ambientali ai sensi degli articoli 318 bis-318 octies del decreto legislativo numero 152 del 2006.

È stato da più parti richiesto a quest'ufficio di precisare le menzionate linee guida introdotte dalla legge numero 68 del 2015, entrato in vigore il 29 maggio 2015, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.

Il procedimento estintivo del reato, introdotto da detta normativa, impone un raccordo informativo tra organi di vigilanza, organi di polizia giudiziaria e autorità giudiziaria.

Il nuovo procedimento è disciplinato dagli articoli da 318 bis al 318 octies, introdotti dalla legge menzionata.

Complessivamente si tratta di una disciplina che replica l'istituto di estinzione degli illeciti in materia di sicurezza sul lavoro previo adempimento delle prescrizioni impartite e pagamento di somma determinata a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di simile natura giuridica della normativa.

Tenuto conto dell'impatto di queste nuove disposizioni, ricorre la necessità di dare immediata applicazione alle stesse, principalmente per coordinare l'attività dell'autorità giudiziaria e quella della polizia giudiziaria e degli organi di vigilanza aventi competenza in materia ambientale.

Avuto riguardo all'ambito provinciale di competenza di quest'ufficio, vanno innanzitutto individuati gli organi di vigilanza e di servizi di polizia giudiziaria in relazione alle nuove procedure prescrittive in tema di contravvenzioni ambientali:

- 1) Corpo forestale dello Stato

2) NOE CC

3) NAS CC

4) ARPA Umbria

gli altri servizi di polizia giudiziaria faranno riferimento al corpo forestale dello Stato, che si attiverà eventualmente in sede di sub-delega. Quanto alle polizie locali e provinciali, le stesse faranno riferimento ai competenti propri comandi provinciali.

Il campo di applicazione della nuova disciplina della prescrizione ai fini della regolarizzazione, testualmente riferita alle contravvenzioni in materia ambientale previste dal decreto legislativo numero 152 del 2006, ove è stabilito il pagamento in via amministrativa da parte del contravventore, che abbia regolarizzato, di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, prevede l'applicazione di questo Istituto alle contravvenzioni punite con la ammenda, da sola oppure alternativa o cumulativa alla pena dell'arresto. Tale normativa di prescrizione pertanto non si applica se le contravvenzioni sono punite con la sola pena dell'arresto (ad esempio articolo 279 comma 5).

Pertanto l'attivazione di detto potere di prescrizione riguarderà le seguenti contravvenzioni compresi nel decreto legislativo numero 152 del 2006:

articolo 137, commi 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14; articolo 256 comma 1 lettere A e B, commi 2, 3, 4, 5, 6 primo periodo; articolo 257 comma 1, 2; articolo 259 comma 1; articolo 261 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; articolo 279 commi 1, 2, 3, 4, 6.

È opportuno precisare tuttavia che tale elencazione tiene conto, ai fini della adozione della procedura di prescrizione ai fini di regolarizzazione, solo dei limiti edittali di applicazione, poiché vanno comunque escluse le fattispecie di danno o di pericolo concreto.

Infatti occorre che il pericolo sia astratto, e non concreto e attuale o solo potenziale (all'ambiente); più in particolare si tratta in sostanza delle contravvenzioni incentrate sull'assenza di autorizzazione o analogo titolo abitativo, nonché delle contravvenzioni caratterizzate in genere dalla inosservanza di prescrizioni "formali". È indubbio che la

mancanza o la inosservanza formale del titolo abitativo non è ostativo alla attivazione delle procedure di regolarizzazione attraverso l'attività delle prescrizioni come introdotte dalla nuova legge. Rientrano in tali ipotesi anche le fattispecie minimali, che possono rivelarsi nel caso concreto prive di danno o di pericolo concreto e attuale per l'ambiente e che quindi giustifichino la procedura di regolarizzazione. Si pensi ad esempio ad un deposito incontrollato di pochi rifiuti solidi su una superficie di pochi metri quadrati, tale da poter essere rimosso immediatamente e da non provocare alcuna alterazione dell'ambiente. Ovviamente tale fattispecie vanno valutate caso per caso, in quanto l'assenza di danno o di pericolo concreto e attuale è **condizione tassativa per attivare la procedura menzionata, e non ammette deroghe, neanche in caso di danno o pericolo minimo per l'ambiente.**

Ad esempio le fattispecie relative al superamento dei limiti di emissioni in atmosfera astrattamente determina un pericolo attuale di danno e quindi appaiono incompatibili con la procedura di regolarizzazione.

Una volta rilevata l'assenza di danno e di pericolo concreto e attuale all'ambiente, l'imposizione delle prescrizioni necessarie per la eliminazione dell'illecito rilevato costituisce atto doveroso e non facoltativo degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria operanti. Contestualmente va inoltrata alla procura della Repubblica la comunicazione della notizia di reato, alla quale va allegata copia della prescrizione impartita, ai sensi dell'articolo 317 ter comma quarto. In tal caso il procedimento penale è sospeso fino alla comunicazione al pubblico ministero dell'esito della verifica circa l'adempimento della prescrizione e circa il pagamento della somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda in via amministrativa. Il pagamento dovrà avvenire in favore dell'erario, secondo modalità da indicarsi da parte dei singoli organi di polizia giudiziaria che hanno impartito la prescrizione, analogamente a quanto tuttora avviene con riferimento ai pagamenti disposti in materia di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, procedura di cui al decreto legislativo numero 758 del 1994.

Oggetto della prescrizione è la regolarizzazione della carenza che ha portato all'ipotesi contravvenzionale (ad esempio la richiesta del titolo abitativo mancante in capo al

contravventore). Con la prescrizione possono anche essere imposte specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose, ai sensi dell'articolo 318 ter comma 3. Tali misure possono arrivare anche al divieto di prosecuzione dell'attività, laddove si riscontri un pericolo potenziale rilevante. Ovviamente per poter impartire la prescrizione la contravvenzione accertata deve essere "eliminabile", altrimenti non occorre procedere a prescrizione, ma alla sola intimazione di pagamento della cosiddetta oblazione amministrativa che estingue il reato (ad esempio nella ipotesi in cui la condotta sia cessata all'atto dell'accertamento).

Chi è tenuto a impartire la prescrizione? Si tratta, secondo il tenore dell'articolo 318 ter, dell'organo di vigilanza che svolge nel caso di specie funzioni di polizia giudiziaria e che ha accertato la violazione. Se il contravventore è persona diversa, nel caso di società, dal legale rappresentante della società o dell'ente, copia della prescrizione notificata è comunicata anche a quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 318 ter comma 2.

Tuttavia l'articolo 318 ter comma 1 prevede che la prescrizione impartita dalla polizia giudiziaria sia "asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata". Siccome trattasi di attività essenzialmente "tecnica", deve ritenersi che la norma si intenda riferire all'organo istituzionalmente preposto alle indagini tecniche connesse con la materia ambientale, e cioè all'ARPA. Per evitare interventi superflui di tale ultimo organo, andrebbe interessato detto istituto solo quando debbono compiersi valutazioni di carattere tecnico, e non meramente amministrative, per determinare il contenuto della prescrizione. Ad esempio non vi sarebbe bisogno di alcuna attività tecnica per prescrivere, con riferimento ad un'attività abusiva, di richiedere l'autorizzazione, ovvero per prescrivere la rimozione di un certo quantitativo di rifiuti. Fermo rimanendo tuttavia che l'intervento di detto organo (ARPA) potrebbe rivelarsi opportuno per appurare se vi sia nello specifico danno concreto e attuale per l'ambiente, in presenza del quale non vi sarebbero i presupposti per impartire la prescrizione.

A tale proposito appare opportuno richiamare una nota della menzionata ARPA Umbria, qui trasmessa in data 27/11/2015, nella quale con chiarezza espositiva detto organo ha evidenziato la procedura da eseguire in materia di asseverazione tecnica delle

prescrizioni impartite, ove lo stesso organo si è dichiarato ovviamente competente per tale attività, e a tali fini ha rilevato anche che detto potere di asseverazione delle prescrizioni elaborate e sottoscritte dagli operatori con qualifica di polizia giudiziaria che hanno accettato il reato contravvenzionale, può ben essere esercitato di norma anche dagli operatori con qualifica di UPG, e detta asseverazione dovrà essere riconosciuta con apposita sottoscrizione del responsabile della sezione territoriale da riportare in calce alle prescrizioni, per consentire a quest'ultimo una positiva valutazione circa l'efficacia e la pertinenza delle prescrizioni, la congruità dei tempi individuati per la regolarizzazione, e la presenza di criteri chiari per valutarne l'osservanza. Nel caso in cui ARPA Umbria riceva richieste di asseverazione tecnica di prescrizioni impartite da organi di indagine per reati ambientali riconducibili per tematica alle funzioni istituzionali della stessa, si procederà nell'ottica della collaborazione tra enti, fermo rimanendo che detto organo conserverà in ogni caso la propria autonomia riguardo l'opportunità di valutare la legittimità e la congruità delle prescrizioni impartite dai vari organi di indagine, e fermo rimanendo che la asseverazione viene effettuata dal responsabile della relativa sezione territoriale competente per territorio.

I termini per la regolarizzazione non devono mai essere eccessivi rispetto alle esigenze tecniche, tanto che per detta regolarizzazione è prescritto che deve essere fissato un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario (articolo 318 ter).

È evidente che nel caso di attività esercitata in difetto del necessario provvedimento abilitativo con la prescrizione deve essere imposta la richiesta del provvedimento stesso, rimanendo ovviamente riservata all'autorità competente la valutazione circa il rilascio e il contenuto del provvedimento. Il termine che necessariamente deve essere fissato con la prescrizione va quindi riferito alla richiesta del provvedimento, ma la regolarizzazione può essere attuata solo con il rilascio del provvedimento abilitativo, i cui tempi possono non dipendere ovviamente dal richiedente. Nel caso in cui l'autorità amministrativa competente tardi nell'assumere le proprie determinazioni, l'organo che ha impartito la prescrizione può consentire, su richiesta del contravventore, una proroga del termine per la regolarizzazione, per un periodo non superiore a sei mesi. Appare opportuno che

l'autorità amministrativa provveda con sollecitudine all'esame delle richieste inoltrate a seguito di prescrizione, potendosi altrimenti pregiudicare l'iter del procedimento di regolarizzazione relativo al reato. L'organo accertatore deve provvedere autonomamente alla verifica dell'adempimento della prescrizione entro 60 giorni dalla scadenza del termine imposto e deve poi provvedere, a seconda dell'esito della verifica, alle varie comunicazioni di cui all'articolo 318 quater. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di 30 giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Vi è, come detto, il termine di 60 giorni per la verifica del rispetto della prescrizione, e entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma. Vi è invece il termine di 90 giorni per la comunicazione al pubblico ministero circa l'eventuale inadempimento della prescrizione. Appare opportuno che gli organi accertatori, per quanto riguarda la prova del pagamento della sanzione in via amministrativa, acquisiscano presso lo stesso interessato copia del versamento effettuato. La procedura introdotta dalle nuove norme si applica solo ai procedimenti successivi all'entrata in vigore delle norme stesse, e dunque agli accertamenti successivi a detta data (articolo 318 octies); l'entrata in vigore, si ripete, è il 29 maggio 2015.

La polizia giudiziaria operante deve provvedere alle verifiche finalizzate alla emanazione della prescrizione, e, se del caso, alla emanazione della prescrizione anche quando vengono richiesti dal pubblico ministero, con riferimento a notizie di reato da questi acquisite per altra via (articolo 318 quinquies).

Infine, sempre richiamando la condivisibile nota dell'ARPA Umbria sopra richiamata, si pone il problema, in mancanza di attuali precise indicazioni normative o procedurali circa l'ente al quale versare le somme di cui all'articolo 318 quater, su chi debba effettivamente incamerare le somme pagate dal contravventore per estinguere le contravvenzioni. Appare opportuno richiamare detta nota al fine di consentire e autorizzare che provvisoriamente, in attesa di disposizioni specifiche a livello nazionale

o regionale, dette somme vengano introitate dall'organo accertatore in un conto corrente bancario dedicato esclusivamente a tali fini. La procedura di incameramento delle predette somme avrà carattere provvisorio e detti importi saranno "congelati" in attesa di eventuali ulteriori disposizioni che integrino la disciplina in materia.

Terni 9/2/2016



Il Proc. Della Repubblica F.F.  
Dott. Raffaele Annella